

COMUNE DI MANIAGO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MANIAGHESE
SERVIZIO COMMERCIO
Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Vivaro

Regolamento comunale
per la disciplina delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuatore
e attività di piercing

Adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 25/02/2010

Esecutivo in data 01/04/2010

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (oggetto)

Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuatore e attività di piercing.

Art. 2 - (attività di estetista)

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3 - (attività di parrucchiere misto)

L'attività di parrucchiere misto comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Art. 4 - (attività mista)

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere svolte congiuntamente nella medesima sede avente i requisiti urbanistici e igienico sanitari previsti dal presente regolamento.

Qualora l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare deve essere in possesso dei requisiti professionali per entrambe le attività.

Nel caso in cui sia svolta da impresa, i soci partecipanti devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, ogni singola attività deve essere autorizzata in maniera distinta, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

È consentita la nomina di un direttore tecnico esterno alla società.

Art. 5 - (titolo autorizzativo)

L'esercizio di parrucchiere misto ed estetista è subordinato alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'intestatario deve necessariamente essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 12/2002 s.m.i. e i locali devono sottostare alle norme igienico sanitarie e urbanistiche previste nel presente regolamento.

I soggetti in possesso della qualifica professionale prescritta per l'esercizio dell'attività, nonché i locali nei quali essa è svolta devono essere indicati nella D.I.A.

Sono sottoposti a D.I.A. i seguenti casi:

- a) nuova apertura, anche a carattere stagionale, di attività di parrucchiere misto o estetista;
- b) eventuale trasferimento dell'attività in altri locali in ambito comunale;

- c) ampliamento/riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d'esercizio effettuati nel rispetto della normativa edilizia urbanistica ed igienico sanitaria;
- d) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività; esso comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Sono soggetti a comunicazione i seguenti casi:

- a. variazione della ragione sociale della società, compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati;
- b. sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda;
- c. sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di acconciatore nell'ambito della società artigiana;
- d. variazione della sede legale o della residenza in caso di impresa individuale;
- e. la sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, la riapertura delle attività al termine della sospensione, la loro cessazione (v. anche art. 9).

I competenti uffici comunali accertano:

- I. il possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 22.04.2002 n. 12 e s.m.i.;
- II. le superfici minime previste dal presente regolamento;
- III. i requisiti di sicurezza, di conformità o di compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali.

CAPO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Art. 6 - (caratteristiche della D.I.A.)

La D.I.A. per l'esercizio dell'attività va presentata in carta semplice e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- ⇒ cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
- ⇒ denominazione e dati della ditta che intende esercitare l'attività;
- ⇒ precisa ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- ⇒ tipologia dell'attività che si intende esercitare;
- ⇒ dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. del possesso dei requisiti professionali di accesso alle attività;
- ⇒ dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. del possesso dei requisiti morali di accesso alle attività;

Alla D.I.A. va allegata la seguente documentazione:

- ⇒ planimetria dei locali (scala non inferiore a 1:100) datata e firmata da tecnico abilitato, contenente indicazione della destinazione d'uso dei locali e delle altezze delle superfici dei medesimi;
- ⇒ elenco delle apparecchiature elettromeccaniche, indicazione dei mezzi di disinfezione che si intendono adottare e delle caratteristiche tecniche degli eventuali impianti di ventilazione artificiale; il tutto a firma di un tecnico abilitato.

Art. 7 - (cessazione dell'attività)

La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al comune entro 10 giorni dall'effettiva chiusura.

Art. 8 - (vendita di prodotti cosmetici)

Alle imprese artigiane esercenti le attività di estetista e parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.

CAPO III ORARI E TARIFFE

Art. 9 - (orari)

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali, nonché le eventuali deroghe sono stabiliti a scelta dagli esercenti.

È fatto obbligo al titolare dell'esercizio esporre gli orari in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio stesso.

Al termine dell'orario è consentita la prosecuzione dell'attività per il tempo necessario e a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

L'interruzione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni e fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni consecutivi è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune e prorogabile, inderogabilmente, per un ulteriore periodo di 120 (centoventi) giorni consecutivi, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

Art. 10 - (tariffe)

Le tariffe devono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno dei locali ma leggibili anche dall'esterno, con modalità facilmente comprensibili.

CAPO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Attività di parrucchiere misto

Art. 11 - (requisiti igienici e superfici minime dei locali)

- a) Le attività di parrucchiere misto devono svolgersi in locali separati da altre attività, quali esse siano;
- b) i locali adibiti all'esercizio dell'attività del presente regolamento, devono avere una superficie minima di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni poltrona da trattamento, per il lavaggio capelli si calcola un posto di lavoro a prescindere dal numero di lavelli), con un minimo di mq. 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, zona attesa ed altri locali accessori);
- c) i locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,70 , (deroghe, con altezze comunque non inferiori ai mt. 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione Tutela Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d'aria dei locali, con controllo automatico della temperatura;
- d) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie dei pavimenti;
- e) il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile;

- f) le pareti, fino all'altezza di mt. 2, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (non si considerano tali le pitture murali a tempera);
- g) l'esercizio deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario);
- h) si dovrà identificare una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo armadio per contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
- j) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto;
- k) si dovrà ricavare una zona separata per la preparazione delle tinte, con banco e adeguato sistema di aspirazione fumi direttamente all'origine, il cui allontanamento non provochi disagi od inconvenienti nei confronti di terzi;
- l) sia per parrucchiere misto che unisex, se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario). Nel caso in cui la presenza di persone sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra;
- m) nel caso di attività di estetiste e parrucchieri misti di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo; inoltre vi deve essere un servizio ad uso esclusivo del personale. Tutti i servizi igienici devono avere accesso da entrambe le attività in maniera indipendente;
- n) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. N. 236/89 sui portatori di handicap.

Art. 12 - (Norme generali di carattere igienico-sanitario)

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici (art 30 del presente regolamento). Durante l'uso sullo stesso cliente, vanno ripuliti con carta monouso, sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura della barba, deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente, la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
- d) per lo spargimento del talco, esclusivamente del tipo certificato "privo di fibre di amianto", si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;
- e) eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) nei sedili provvisti di poggia-testa, si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione di cui al precedente art 11 lettera k);
- h) è obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o solventi vari;

- i) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, dovrà essere vietato che nell'ambiente vengano accese fiamme;
- j) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali di pertinenza;
- k) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita e, nel caso trattamento corpo (intendasi viso, mani ecc.), lavarsi accuratamente le mani prima dell'operazione;
- l) il titolare dovrà segnalare all'ASS n. 6 eventuali danni causati o derivanti dall'impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l'attività;
- m) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, sue modifiche ed integrazioni;
- n) restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

Attività di estetista

Art. 13 - (requisiti igienici e superfici minime dei locali)

- a) Le attività di estetiste devono svolgersi in locali separati da altre attività, quali esse siano;
- b) i locali adibiti all'esercizio dell'attività del presente regolamento, devono avere una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni cabina) con un minimo di mq 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, attesa ed altri locali accessori);
- c) le cabine possono essere ricavate anche con setti separatori, con altezza minima mt. 2,20, le pareti fino all'altezza di mt. 2 devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (pitture murali a tempera non sono considerate tali);
- d) i locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori ai mt. 2,50 possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione Tutela Luoghi di lavoro) aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n.3 (tre) ricambi/ora del volume d'aria dei locali, con controllo automatico della temperatura (caldo freddo);
- e) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- f) pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- g) l'esercizio deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), nelle cabine. L'uso deve essere esclusivo per chi opera nelle cabine in cui vengono effettuati massaggi o trattamenti con contatto;
- h) si dovrà identificare una zona riservata e separata per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad uso esclusivo, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo armadio per contenere biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
- j) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso (per il computo si considera esclusivamente il numero del personale dipendente dall'attività);
- k) la zona destinata a manicure e pedicure e di parti diverse dalla testa e dal collo, devono essere separate dal resto con un setto divisorio, di altezza non minore di mt. 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda, con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), e di un lavapiedi fisso con acqua corrente calda/fredda e scarichi a norma;

- l) nel caso di cabine con lettini o docce solari, oltre ad essere adeguatamente dotate di ventilazione anche artificiale a supporto della naturale, nelle immediate vicinanze vi deve essere un locale doccia con adeguato anti-doccia ad uso spogliatoio. La doccia e l'antidoccia non possono essere identificate con il servizio igienico;
- m) se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario). Nel caso la presenza di cui sopra sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra;
- n) qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art 32 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, o presso un esercizio di parrucchiere, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 della predetta Legge, deve essere osservata sia la superficie minima sopra riportata, che quella stabilita per i locali destinati all'attività di parrucchiere misto o ad altre imprese;
- o) nel caso di attività di estetiste e parrucchieri misti di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo, inoltre vi deve essere un servizio ad uso esclusivo del personale. Tutti i servizi igienici devono avere accesso da entrambe le attività in maniera indipendente.

Art. 14 - (Norme generali di carattere igienico sanitario)

Nei locali destinati all'esercizio di attività di estetista, è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- ⇒ l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e disinfettati periodicamente;
- ⇒ gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati, mediante mezzi chimico-fisici (art. 30 del presente regolamento) .
- ⇒ nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata e accuratamente disinfettata;
- ⇒ si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali di pertinenza;
- ⇒ nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita, e nel caso trattamento corpo, lavarsi accuratamente le mani prima del trattamento.

Il titolare dovrà segnalare all'ASS n. 6 eventuali danni causati o derivanti dall'impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l'attività.

I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, sue modifiche ed integrazioni.

Restano ferme, le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

Attività di disegno epidermico e applicazione/ricostruzione unghie

Art. 15 - (definizioni/esclusioni)

Ai sensi del presente regolamento viene considerato disegno epidermico, l'insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico.

Tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'applicazione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto eliminano senza ricorrere ad interventi esterni.

All'attività di disegno epidermico sono applicate le norme generali di carattere igienico sanitario proprie della disciplina dell'attività di estetista, di cui agli articoli precedenti.

L'attività di applicazione/ricostruzione e decorazione di unghie artificiali consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza che vengano trattate o alterate le unghie naturali.

Tale attività, non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista.

Attività di tatuaggio e piercing

Art. 16 - (definizioni)

Ai sensi del presente regolamento viene considerato:

Tatuaggio; l'insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne l'aspetto estetico. Tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'applicazione di pigmenti a livello sottocutaneo mediante aghi o simili, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano.

Piercing; la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;

Tale attività non può essere svolta in forma ambulante.

Art 17 - (Consenso informato)

Ai fini del presente regolamento, per consenso informato, si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

- a) autorizzazione ai trattamenti;
- b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Art. 18 - (Accertamenti)

Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

L'accertamento di cui al comma 1, non viene effettuato quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile.

Art. 19 - (Informativa e consenso)

L'informazione deve riguardare il tipo di operazioni da effettuarsi, i rischi legati all'esecuzione nonché le precauzioni da osservare dopo il trattamento.

L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato della competente struttura regionale.

Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 8 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.

L'operatore inoltre:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

Art. 20 - (requisiti igienici e superfici minime dei locali)

- a) L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in appositi locali o cabine, separati dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature.
- b) I locali adibiti all'esercizio dell'attività del presente regolamento, devono avere una superficie minima di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni cabina) con un minimo di mq. 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, attesa ed altri locali accessori);
- c) ogni locale o cabina, deve essere dotato di un lavello con acqua corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), distributore di sapone liquido e disinfettante e di carta asciugamani a perdere;
- d) i locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori ai mt. 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione Tutela Luoghi di lavoro) aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d'aria dei locali, con controllo automatico della temperatura;
- e) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- f) il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- g) se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario). Nel caso che la presenza di cui sopra sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra;

Art. 21 - (Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione)

Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, mediante divisori di altezza non minore di mt. 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario)
- b) aerazione con le caratteristiche di illuminazione ed aerazione minime di cui alla all'art. 10 lettera d):

Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:

- a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
- b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

Art. 22 - (Norme generali di carattere igienico sanitario)

- a) Nell'esecuzione dei trattamenti si dovranno usare guanti protettivi in lattice "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue. I guanti devono sempre essere cambiati ad ogni cliente;

- b) gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici (art. 30 del presente regolamento). Gli aghi dovranno essere esclusivamente monouso;
- c) durante l'attività il personale dovrà indossare camici monouso e copricapo, mascherina ed occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
- d) al termine di ogni prestazione, la postazione che ha ospitato il precedente cliente deve essere sanificata;
- e) durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- f) tutti i rifiuti ad esclusione degli assimilabili urbani, dovranno essere stoccati e smaltiti in conformità alle vigenti normative sui rifiuti sanitari pericolosi;
- g) gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, devono essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività, conseguite a mezzo corso di perfezionamento specifico, debbono conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo correlati alle tecniche applicate.
- h) Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

Art 23 - (Manifestazioni pubbliche - Requisiti strutturali)

In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 24 della L.R. 13 del 30/07/09 da inviare almeno sette giorni prima dell'inizio della manifestazione, è attestata la presenza dei seguenti requisiti:

- a) la predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
 - ⇒ separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
 - ⇒ presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi della normativa vigente.
- b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di verificare l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Art 24 - (Piercing)

Il piercing è eseguito mediante:

- a) ago cannula o ago da piercing;
- b) forbici o pinze;
- c) pinze ad anelli;
- d) dispositivi meccanici di foratura;
- e) monili per piercing.

Art. 25 - (attrezzatura per piercing)

- a) *Ago-cannula*; l'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
 - ⇒ l'avvenuta sterilizzazione;
 - ⇒ la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - ⇒ il metodo di sterilizzazione.

- b) *Le forbici o pinze* sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula e devono essere sterilizzate prima di ogni applicazione.
- c) *Le pinze ad anelli* sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.
 - ⇒ L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
- d) *I dispositivi meccanici di foratura* sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare. Per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
 - ⇒ Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso;
 - ⇒ l'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare;
 - ⇒ l'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione;
 - ⇒ l'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico;
 - ⇒ l'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
- e) *Per i monili di primo inserimento* da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui alla lettera d), acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
 - ⇒ la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - ⇒ il metodo di sterilizzazione;
 - ⇒ la composizione metallica percentuale.

Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui alla lettera d), l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art 30 del presente regolamento.

Art 26 - (Piercing del padiglione auricolare)

Il presente articolo disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.

Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

Art. 27 - (Spazi e locali)

Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente regolamento.

L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento.

Gli esercizi dispongono di:

- a) un locale per l'esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all'articolo 21;
- b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all'articolo 22;

- c) un servizio igienico ubicato all'interno dell'immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le seguenti caratteristiche:
 - ⇒ erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - ⇒ distributore di sapone liquido;
 - ⇒ distributore di asciugamani monouso;
- d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.

Art. 28 - (Padiglione auricolare)

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

Art. 29 - (Lobo auricolare)

L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 26 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 15 lettera e.

Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l'articolo 15.

Art. 30 - (sterilizzazione)

Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui a seguito.

Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore, nell'attività di estetista, tatuaggi e piercing essa va compiuta esclusivamente con l'impiego di autoclave.

È ammessa la sterilizzazione con ultrasuoni per l'attività di acconciatore ed esclusivamente in cui il trattamento sia solo di taglio capelli.

Nel caso di manicure, le attrezzature da sterilizzare rientrano nell'obbligo dell'uso dell'autoclave.

1. Autoclave.

La procedura di sterilizzazione in autoclave deve rispettare nel rispetto la seguente procedura per fasi successive:

- a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) asciugatura con salviette monouso;
- d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
- e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave; secondo lo stato della tecnica (SN EN 13060:2004, ciclo B oppure S), mediante vapore a 134°C per almeno 5 minuti oppure a 126° per 20 minuti

ciclo B;

- ⇒ vuoto frazionato
- ⇒ umidità residua < 0,2%

utilizzo:

- ⇒ strumenti imbustati
- ⇒ corpi cavi
- ⇒ materiali porosi

ciclo S;

⇒ vuoto semplice

utilizzo:

⇒ strumenti imbustati, ma non cavi

- f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità;
- g) su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni;
- h) i cassette o contenitori di cui alla lettera f), hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile;
- i) l'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Controlli sul ciclo di sterilizzazione:

- I. Vacuum test (test di tenuta del vuoto): *settimanale*
- II. Test di penetrazione del vapore: *mensile*
- III. Prova biologica: controlli *trimestrale*

Le autoclavi inoltre, devono essere sottoposte a manutenzione programmata, secondo le indicazioni previste dal produttore

2. ultrasuoni

Gli strumenti che non possono essere lavati e trattati immediatamente, vanno immersi in un pulitore ad ultrasuoni contenente un detergente attivo disinfettante. Per quanto concerne la concentrazione del detergente e il tempo d'immersione (al massimo un'ora) attenersi alle indicazioni del fabbricante. Non mettere in funzione il pulitore ad ultrasuoni.

procedura:

- j) indossare guanti in gomma;
- k) in caso di necessità, smontare gli strumenti;
- l) pulire gli strumenti mediante il pulitore ad ultrasuoni, per 5 minuti. Procedere una seconda volta in caso di sporcizia persistente;
- m) lasciare gli strumenti all'interno dell'apparecchio spento; lasciare agire per il tempo indicato dal produttore;
- n) risciacquare gli strumenti con acqua;
- o) imbustare gli strumenti e riporli in cassetto dedicato di cui alla lettera f).

Art. 31 - (Norme transitorie e finali)

Gli esercizi in attività alla data del presente regolamento, si dovranno adeguare, entro due anni dalla pubblicazione del seguente regolamento. Deroghe potranno essere richieste e rilasciate dagli Enti di competenza, se motivate da reali difficoltà tecniche, supportate da adeguata relazione di professionista abilitato.

Copia della DIA di cui all'art 24 della L.R. 13 del 30/07/09, deve essere inviata all'ASS. n. 06 del Friuli Occidentale.

Art. 32 – (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.